



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Settore Penale – Ufficio Impugnazioni


N.570/16 R. Imp.
N.1079/13 R.G.T.

Oggetto : Comunicazione atto di impugnazione tramite S.N.T.
Procedimento penale a carico di:
MAIOLI NICOLA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 584 c.p.p., si notifica l'atto d'impugnazione proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento avverso la sentenza n.1918/16 emessa da questo Tribunale in data 27.09.2016, alla parte civile:

- **Avv. TOGO VERRILLI** con studio in Benevento, nella qualita' di difensore e procuratore speciale di **PARADISO ATTILIO.**

Benevento, 20.02.2017



Il Funzionario Giudiziario

(Dr.ssa Gabriella Pannella)

N. 533/16 R. G. Imp.
 M. _____ R. G. Trib.
 N. _____ R. G. NP
 N. _____ R. G. GIP
 N. _____ R. G. Sez.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
 PRESSO IL TRIBUNALE
 BENEVENTO

ALLA CORTE DI APPELLO
NAPOLI

Appello del PM Giacomo IANNELLA, a seguito di istanza ex art. 572 C.P.P., avverso la sentenza del 27/9/16 depositata il 24/10/16 con cui il Tribunale di Benevento assolveva MAIOLI Nicola dal delitto di cui all'art. 328 1° co CP perché il fatto non sussiste, con termine di giorni 40 per la motivazione.

1) Anzitutto è erronea la data del fatto riportata in epigrafe dalla sentenza (fino a giugno 2009) perché il PM la modificò all'udienza del 30/4/2014 nel senso che doveva intendersi "fino al 28/11/12", data della richiesta di rinvio a giudizio.

2) Erronea interpretazione dell'art. 328 cp

L'impugnata sentenza anzitutto erra nell'impostazione della motivazione prendendo le mosse dell'interpretazione dalla norma penale di cui all' art. 328 1° co, ma definendo in realtà gli estremi del reato di omissione di cui al 2° comma dell'art. 328 cp, laddove afferma che "rifiutare significa manifestare (in qualsiasi forma) a chi ha richiesto l'atto la volontà di non compierlo".

Infatti, la motivazione mette erroneamente in correlazione il comportamento omissivo dell'imputato e le richieste del PARADISO (parte civile) sotto il profilo del mancato compimento dell'atto richiesto da quest'ultimo.

Contraddittoriamente, afferma poi che certamente sussistevano ragioni di "sicurezza pubblica" essendo l'incrocio tra via Regina Elena del Comune di S. Angelo a Cupolo e la strada provinciale pacificamente pericoloso per la sicurezza stradale e quindi per l'incolumità pubblica e non solo per quella del PARADISO.

3) Erronea valutazione delle risultanze processuali.

Definito così il dato oggettivo sia della urgenza di provvedere, che delle ragioni di sicurezza pubblica, erroneamente la sentenza conclude che non si ravvisa "alcun rifiuto di atto d'ufficio o condotta omissiva da parte dell'imputato" che, quale tecnico comunale, "nessuna misura specifica andrebbe potuto adottare in considerazione dell'incarico dallo stesso ricoperto".

Invece, il tecnico comunale (al di là della facoltà del sindaco di adottare atti contingibili e urgenti a tutela della incolumità pubblica di cui all'art. 54 DLV n.267/2000) ha la competenza specifica per la gestione tecnica e amministrativa delle attività relative ai lavori pubblici, la manutenzione delle strutture e infrastrutture comunali, la progettazione e

la realizzazione dei lavori necessari, quantificandone anche la spesa occorrente e anche per l'elaborazione delle proposte di delibera per la Giunta comunale.

Nulla di tutto cio' è stato fatto dal MAIOLI al fine di mettere in sicurezza Via Regina Elena allo sbocco sulla strada Provinciale : né per ridurre il pericoloso dislivello tra le due strade, né per renderne meno pericoloso l'accesso dalla strada Provinciale.

A fronte di ciò, alcun rilievo possono avere le richieste e le proposte del PARADISO , ma, piuttosto, vale il dato oggettivo ricavabile dall'informativa CC del 29/4/11, richiamata dalla stessa sentenza perché acquisita agli atti del Tribunale, dalla quale risulta che il comune si era limitato ad installare un segnale di "STOP" e di direzione obbligatoria a destra, del tutto inadeguato ad eliminare, per quanto di competenza, l'estrema pericolosità dell'incrocio.

Né risulta che il MAIOLI si sia mai attivato in tal senso a mezzo di una "proposta" alla Giunta o al Sindaco, atto anche questo di sua competenza che sarebbe valso, quanto meno, ad escludere una volontà omissiva di fronte al pericolo conclamato.


PTM

Questo PM

Chiede che la Corte d'Appello dichiari MAIOLI Nicola responsabile del reato ascrittogli, condannandolo a congrua pena.

Benevento, 14.12.16

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott. Giacomo IANNELLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 DIC 2016

Benevento, 11



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Raffaella Mangillo

